



Comune di Frosinone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE PROPONENTE ENTRATE
ARGOMENTO
N.
DELIBERA N. DEL

OGGETTO: Nuovo regolamento di disciplina dell'imposta comunale sugli immobili

LA PROPOSTA CONTIENE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE :
Schema di deliberazione
Relazione
Preventivo
Capitolato
Progetto
Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U.18.8.00 n.267
Parere Revisori dei Conti
Parere Commissione Consiliare
Parere Circostrizione I° - II° - III°

Si propone l'immediata esecutività in relazione all'urgenza. (art. 134, comma 4 del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Il Responsabile U.O. Il Dirigente L'Assessore

VISTO PER L'IMPEGNO DI SPESA E LA COPERTURA FINANZIARIA

Table with 8 columns: Int., Cap., Esercizio, Gestione, Stanziamento, Impegni precedenti, Disponibilità, Somma Impegnata. Rows a), b), c), and Impegno totale.

Il Responsabile U.O. C2
Li,

DETERMINAZIONI DEL C.C. NELLA SEDUTA DEL ORE

Presentazione e discussione della proposta: Presenti n. Assenti n.

VOTAZIONE

Presenti n. Assenti n.

Favorevoli n. Contrari n.

Astenuti n.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Il Presidente Il Segretario

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 1 dell'ordine del giorno concernente: "Nuovo Regolamento di disciplina dell'imposta comunale sugli immobili".

Per l'illustrazione dell'atto concede la parola al Sindaco che relaziona sui punti salienti della proposta di deliberazione. Terminata l'introduzione del Sindaco, il Presidente informa l'assemblea dell'avvenuta presentazione di tre proposte di emendamenti. La prima, sottoscritta da undici consiglieri, primo firmatario Massimo Roscia, propone di inserire nel regolamento al comma 4) dell'art. 11 "Modalità di versamento" quanto segue:

"Ai sensi del comma 1, lettere f), dell'art. 59 del D. Lgs . 446 del 1997, i versamenti congiunti dell'imposta comunale sugli immobili effettuati da un contitolare anche per conto degli altri sono da considerarsi regolarmente eseguiti purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata assolta per l'anno di riferimento nella misura rispettivamente e complessivamente dovuta".

- rinumerare il comma 4) della bozza di regolamento in comma 5).

La seconda, sempre ad iniziativa del consigliere Massimo Roscia propone di inserire nel Regolamento al termine del comma 1) dell'art. 12 "Incentivi per il personale addetto" quanto segue:

"saranno privilegiati i progetti di semplificazione e razionalizzazione del procedimento di gestione dell'imposta finalizzati a ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti".

La terza, ad iniziativa del consigliere Claudio Caparrelli, propone nel titolo dell'articolo 3 del regolamento di cancellare le parole " e residenza secondaria (seconda casa)" e all'art. 11, comma 6, dopo la parola "è" e prima della parola "inferiore" aggiungere le parole "pari o".

Il Sindaco fa propri gli emendamenti nn. 2 e 3 che entrano a far parte del corpo della deliberazione il cui testo deve, quindi, essere letto in maniera coordinata con gli emendamenti accolti. Sul primo emendamento, ritenuto legittimo ed accoglibile, esprime una mera difficoltà operativa in sede di applicazione pratica da parte degli uffici preposti al servizio. Il consigliere Roscia, per non gravare ulteriormente la struttura ritira l'emendamento n. 1. aperta la discussione generale, poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata,

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- **che** l'articolo 52, del D. Lgs. del 1997 prevede la facoltà per gli enti locali di disciplinare, con apposito regolamento, le proprie entrate tributarie ed extra-tributarie;
- **che** con delibera consiliare n. 14 del 29/02/2000 è stato approvato il regolamento di disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

TUTTO CIO' PREMESSO

Ritenuto, per effetto delle disposizioni introdotte dall'articolo, 36, comma 2, del d.l. n. 22 del 2006, convertito con modificazioni, nella Legge n. 248 del 2006, in merito alla definizione di area fabbricabile, dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 296 del 2006, riguardo all'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto, e, da ultimo, dal d.l. n. 93 del 2008 di disciplina dell'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, opportuno introdurre nuove disposizioni regolamentari concernenti il regime delle pertinenze, la disciplina delle agevolazioni, delle riduzioni, dell'imposizione delle aree edificabili e, infine, dell'importo minimo dell'imposta da versare;

Vista la legge finanziaria per il 2007 che, al comma 169 dell'art.1, disciplina che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote, relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che i regolamenti sulle Entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Evidenziato che per l'anno 2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è fissato dal Dm del 26/3/2009 al 31 maggio 2009;

Visto il Tuel, approvato con il D.lgs n. 267 del 2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Entrate Dott. Claudio Carbone e contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze Dott. Andrea Manchi, resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel, approvato con il D.lgs n. 267 del 2000, in data 20.3.2009 (allegato 1);

Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare finanze, espresso nella seduta del 30.03.2009 (allegato 2);

Preso atto che le Circoscrizioni comunali non hanno espresso il parere richiesto (allegato 2);

Con voti favorevoli 31, espressi per appello nominale, come accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato nuovo Regolamento di disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, composto di 13 articoli;
- 2) di inviare il presente atto, con le modifiche ed integrazioni di cui al punto 1 del deliberato, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero delle Finanze per il successivo controllo di legittimità e renderlo pubblico mediante avviso sulla gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.lgs n. 446 del 1997.

COMUNE DI FROSINONE

REGOLAMENTO I.C.I.

Ex art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446

INDICE

Articolo 1: Ambito di applicazione

Articolo 2: Abitazione principale e relative pertinenze

Articolo 3: Alloggio non locato

Articolo 4: Fabbricato parzialmente costruito

Articolo 5: Terreni agricoli

Articolo 6: Aree fabbricabili

Articolo 7: Agevolazioni

Articolo 8: Riduzioni d'imposta

Articolo 9: Esenzioni

Articolo 10: Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Articolo 11: Modalità di versamento

Articolo 12: Incentivi per il personale addetto

Articolo 13: Entrata in vigore

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili – I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e dai vigenti regolamenti di disciplina delle entrate tributarie ed extratributarie, approvato da ultimo con la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 14.3.2000 e di applicazione delle sanzioni tributi comunali, approvato da ultimo con la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.1999, si applicano le disposizioni di legge vigenti, in materia di imposta comunale sugli immobili, degli altri tributi locali e delle conseguenti attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Articolo 2

Abitazione principale e relative pertinenze

1. L'esenzione prevista per l'abitazione principale del contribuente, da intendersi quella in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione, vi stabilisca la residenza anagrafica e la effettiva stabile dimora, si estende alle pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui comma 1, si considerano pertinenze le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale c2, c6 e c7, limitatamente ad una sola di ciascuna categoria.
3. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'esenzione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 3

Alloggio non locato

1. Ai fini dell'applicazione del tributo Ici, si intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A/10, utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto.

Articolo 4

Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 5

Terreni agricoli

1. Ai sensi degli articoli 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 e 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs. N. 504 del 1992, i terreni agricoli del Comune di Frosinone sono esenti dall'imposta;
2. Non sono interessati alla esenzione i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, e come chiarito dal successivo articolo 4 del presente regolamento.
3. L'esenzione di cui al comma 1, del presente articolo, opera, per contro, per i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli, a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Articolo 6

Aree fabbricabili

1. L'amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Frosinone. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario ed urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.

2. Ai fini della presente imposta Ici, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o delle sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha, quindi, alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.
3. Non si fa luogo ad accertamento:
 - a. per l'area edificabile compresa nei 5 metri lineari dal perimetro dell'unità immobiliare, anche se catastalmente distinta da quest'ultima;
 - b. per le zone omogenee "G" del piano attuativo dell'interporto, classificate come preesistenze abitative per le quali non è previsto alcun indice di fabbricabilità;
 - c. nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 e 3 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza di imposta versata a tale titolo.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero.

Articolo 7

Agevolazioni

1. Possono essere stabilite agevolazioni, sotto forma di aliquote e detrazioni, ovvero riduzioni, per le abitazioni locatate con contratto ai sensi della Legge n. 431 del 1998, per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse, il parente in questione, vi ha stabilito la propria residenza, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e, infine, a favore di particolari soggetti in condizioni disagiate o portatori di handicap.

Articolo 8

Riduzioni d'imposta

1. L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile, che determina, unitamente alla mancata utilizzazione del medesimo, la riduzione d'imposta del 50%, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e e) del D. Lgs. 06.06.2001, n. 378 (ex art. 31, comma 1, lettere c), d), e) della L. 05.08.1978 n. 457), ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale e del Piano Regolatore Generale.
2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Rientrano in tale fattispecie gli immobili nei quali, per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che costituiscono pericolo a persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, nonché gli immobili per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata mediante perizia tecnica a carico del proprietario dell'immobile interessato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero, in alternativa, da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge del 04.01.68, n. 15 che, nel caso siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno;
5. La riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data in cui è stata dichiarata l'inagibilità o inedificabilità del fabbricato.

Articolo 9

Esenzioni

1. La esenzione di cui all'articolo 7, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 è a valere unicamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi stessi anche posseduti,

a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Articolo 10

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi del comma 1, lettera f), dell'articolo 59 del D.Lgs n. 446 del 1997, per le aree divenute inedificabili in relazione alla deliberazione regolamentante il Piano Regolatore, compete il rimborso della imposta non dovuta, il cui diritto può essere esercitato entro cinque anni dalla data in cui sorge il relativo diritto.
2. Condizione indispensabile per il rimborso di cui al comma 1 è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.
3. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni di cui ai commi precedenti e secondo le modalità e quant'altro previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 504/92.

Articolo 11

Modalità di versamento

1. L'imposta deve essere assolta autonomamente da ciascun soggetto passivo in base alle risultanze catastali.
2. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a Euro 12,00.
3. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, per fabbricati ed aree fabbricabili posseduti, ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione delle sanzioni ai sensi rispettivamente degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
5. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva.
6. Il pagamento dell'Ici, in ogni caso, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 12

Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto, ivi compreso il Dirigente, al Settore Entrate e agli altri uffici comunali che partecipano a tali lavori ed in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiore ai programmi affidati. Saranno privilegiati i progetti di semplificazione e razionalizzazione del procedimento di gestione dell'imposta finalizzati a ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti
2. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

SETTORE ENTRATE

Si esprime parere favorevole in relazione alla regolarità tecnica della proposta.

.....
.....

Il Dirigente

Li,

.....

SETTORE C - FINANZE (U.O. - C. 1)

Si esprime parere favorevole in relazione alla regolarità contabile della proposta e si attesta la relativa copertura finanziaria.

.....
.....

Il Dirigente

Li,

.....

